



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

per

**L'applicazione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 90 del 04/10/1990 e
Come modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del
22/09/1999.

**REGOLAMENTO
PER L'APPLACAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

ART.1

Istituzione della Spesa

E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi e secondo le norme dei T.C. per la finanza locale 14 settembre 1931, n° 1175 e successivamente modificazione e le disposizione del presente regolamento.

Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa del D. P. R. 10 settembre 1982, n° 915 e successiva.

ART. 2

Oggetto

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suoli) dei rifiuti solidi urbani speciali ad essi assimilabili a norma di legge, e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

ART.3

Applicazione territoriale

La tassa si applica su tutto il territorio comunale comprese le zone fuori dall'area di raccolta

ART.4

Soggetti

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca i locali a qualsiasi uso adibiti e le aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tasse.

Il titolo dell'occupazione o della conduzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dell'usufrutto, dall'uso, dal comando, dalla locazione , dell'affitto.

Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

ART.5

Tariffa

L tassa è applicata determinata secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.

Il consiglio comunale delibera, non oltre il 1° agosto di ogni anno, la tariffa della tassa da applicarsi nell'anno successivo.

Qualora, nel termine di cui al comma precedente, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.

ART.6

Commisurazione

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree di cui all'art.2 è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

ART.7

Annualità

La tassa, salvo i casi previsti nei successivi articoli 8 e 9, è annuale. Le variazioni nel corso dell'anno che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborsi o a riduzioni né, d'altra parte, danno luogo ad aumenti.

La tassa è ugualmente dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio di smaltimento viene interrotto per cause di forza maggiore.

ART.8

Decorrenza

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o conduzione dei locali e delle aree.

ART.9

Cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono soltanto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

ART.10

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa nel suolo, chiusi o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono pure tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilabili, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del comma precedente. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o

trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale all'esercizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione stessa.

ART.11

Locali ed aree intassabili

Sono intassabili i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili, i solai e le cantine facenti parte dei locali di abitazione.

Sono pure intassabili gli ingressi, gli anditi, i corridoi, le scale, i sottoscala, nel solo caso che servono al passaggio promiscuo di diversi inquilini di un medesimo edificio.

Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia di cui al successivo art.16, nel caso in cui dichiara di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D. P. R. n° . 915, precitato, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

Sono intassati le aree scoperte ad uso privato, anche se in esse possono prodursi rifiuti, le quali costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, in quanto destinate in modo permanente e continuativo al servizio dei locali stessi e con questi poste oggettivamente in rapporto funzionale.

Sono anche intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producano rifiuti non assimilabili per qualità a quelli urbani a norma di legge ed al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, secondo comma, del d.p.r. 915/1982.

ART.12

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- b) Gli uffici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) Le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza- quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'inps, le persone assistite in modo permanente dal comune, etc. – limitatamente ai locali direttamente adibiti e con la esclusione di quelli sub-affittati.
- d) I locali non adibiti ad alcun uso, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare.

ART.13

Condizioni per l'esenzione

L'esenzione è concessa con deliberazione della Giunta municipale, su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino che persistono le condizioni richieste.

Allorchè queste vengano a cessare, l'intervento deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 16 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui agli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale.

ART.14

Riduzioni

Per le aree dei locali, non adibiti ad abitazione, utilizzati per attività stagionali risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività svolta, la tassa annua, determinata in base alla tariffa di cui all'oggetto A, è ridotta:

- Del cinquanta per cento, se il periodo di utilizzazione non supera i mesi dell'anno;
- Del venticinque per cento, se il periodo di utilizzazione supera i mesi ma è inferiore all'anno.

Per le aree dei mercati all'aperto e le aree comunque utilizzate soltanto saltuariamente o a giorni fissi, in base alle relative licenze o autorizzazioni, la tassa annua, determinata in base alla tariffa di cui all'oggetto A, è ridotta:

- Del sessanta per cento, se le giornate di utilizzazione non sono più di tre nella settimana;
- Del venti per cento, se le giornate di utilizzazione sono superiori a tre ma inferiori a sei nella settimana.

Per le case coloniche e le case sparse situate fuori dall'area di raccolta, la tassa annua, determinata in base alla tariffa di cui all'allegato A è ridotta del settanta per cento.

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specifica nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, la tariffa unitaria può essere ridotta in misura non superiore ad un terzo. *

*(comma così aggiunto con deliberazione n° 26 del 22/09/1999)

ART.15

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista nell'allegato A del presente regolamento, i locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE I - Locali delle abitazioni private.

CLASSE II - Locali delle case coloniche:

CLASSE III - Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie.

- CLASSE IV - Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari.
- CLASSE V - Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giuochi.
- CLASSE VI - Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari dei bagni pubblici, degli alberghi diurni.
- CLASSE VII- Locali degli esercizi di vendita di alimenti non previsti alla classe IV.
- CLASSE VIII- Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura.
- CLASSE IX - Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.
- CLASSE X - Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi IV e VII e delle rivendite di Giornali.
- CLASSE XI- Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli Istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie.
- CLASSE XII- Locali delle agenzie di viaggio, delle agenzie, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi lotto.
- CLASSE XIII- Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.
- CLASSE XIV- Locali dei magazzini e depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, delle autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.
- CLASSE XV - Locali dei teatri e dei cinematografi.
- CLASSE XVI- Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituti di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.
- CLASSE XVII- Aree dei campeggi, dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi.
- CLASSE XVIII- Altre aree scoperte ad uso privato.

Per i locali ad aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa alla voce più rispondente all'uso.

ART.16 **Denunce**

In tutti i casi di inizio, variazione o cessione dell'occupazione o conduzione dei locali e di aree assoggettabili alla tassa prevista nel regolamento, i soggetti di cui all'art.4 hanno l'obbligo di farne denuncia all'ufficio comunale dei tributi sugli appositi moduli a stampa, all'uopo previsti dal Comune.

Le denunce di inizio dell'occupazione o conduzione devono essere presentate entro il 20 settembre successivo alla data di inizio: esse comportano la tassazione dal primo giorno del bimestre solare immediatamente successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Le denunce di variazione dell'occupazione o conduzione devono essere presentate entro il 20 settembre successivo al verificarsi della variazione: esse comportano la rettifica della tassazione del primo giorno dell'anno immediatamente successivo. Le denunce di variazione presentate dopo il suddetto termine, anche se in dipendenza di fatto accaduto anteriormente, si terranno tempestive rispetto al 20 settembre dell'anno successivo.

Le denunce di cessazione dell'occupazione o conduzione devono essere presentate entro il bimestre solare in cui la cessazione stessa si è verificata: esse hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

ART.17

Mezzi di controllo

Ai fini degli accertamenti per l'applicazione della tassa, il Comune ha diritto:

- a) di accesso nei locali e nelle aree, a qualsiasi uso destinati, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento della effettiva destinazione, per mezzo di appositi incarichi muniti di documento di riconoscimento o dei vigili urbani;
- b) di avere copia dei contratti di locazione o di affitto e delle planimetrie dei locali e delle aree;
- c) di richiedere ai proprietari le indicazioni ritenute necessarie circa i locali e le aree ed i relativi inquilini o affittuari;
- d) di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

ART.18

Revisione delle denunce

Per l'applicazione della tassa, la liquidazione e la conseguente iscrizione a ruolo, il Comune si riserva di effettuare in ogni caso la revisione dei computi e delle cifre esposte nelle denunce, nonché ogni più ampio controllo di verifica, anche mediante sopralluoghi, provvedendo successivamente al recupero delle somme eventualmente evase ed alla applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie.

ART.19

Accertamento, riscossione e contenzioso

Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al capo XIX DEL Testo Unico per la finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n°1175, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per il quale si applicano l'articolo 20 del D. P. R. 206 ottobre 1972, n°638, è l'articolo 288 del precitato testo unico.

La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi.

La variazione dell'ammontare della tassa, dovuta unicamente a variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

ART.20

Sanzioni

Per la valutazione alle norme del presente regolamento si applica la pena pecuniaria da L. 5.000 a L.250.00, ai sensi dell'art. 296 del Testo Unico per la finanza locale, 14 settembre 1931, n°1175, e successive modificazioni, con l'osservanza delle modalità previste nell'art.107 del Testo

Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n°383, e nella legge 24 novembre 1981, n°689.

Per l'omessa o infedele denuncia si applicano anche le soprattasse previste dall'art.292 del Teso Unico per la finanza locale, 14 settembre 1931, n°1175 e successive modificazioni.

ART.21 **Disposizioni transitoria**

Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

TARIFFA DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Classe	I ^	:L 578	per mq. di superficie
Classe	II ^	:L 173	per mq. di superficie
Classe	III ^	:L 867	per mq. di superficie
Classe	IV ^	:L 937	per mq. di superficie
Classe	V ^	:L 867	per mq. di superficie
Classe	VI ^	:L 578	per mq. di superficie
Classe	VII ^	:L 937	per mq. di superficie
Classe	VIII ^	:L578	per mq. di superficie
Classe	IX ^	:L867	per mq. di superficie
Classe	X ^	:L867	per mq. di superficie
Classe	XI ^	:L937	per mq. di superficie
Classe	XII ^	:L867	per mq. di superficie
Classe	XIII ^	:L937	per mq. di superficie
Classe	XIV ^	:L937	per mq. di superficie
Classe	XV ^	:L867	per mq. di superficie
Classe	XVI ^	:L578	per mq. di superficie
Classe	XVII ^	:L937	per mq. di superficie
Classe	XVIII ^	:Si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi o destinazioni	